



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. Moro" - Sutri VT
Via Martiri di Via Fani, 18 Tel./ Fax 0761-600024 Codice: vtic81100c
e-mail: vtic81100c@istruzione.it

APPENDICE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Lazio;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smart working*, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.
In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - c) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Sono attività di "pulizia" i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. Il contagio per via indiretta avviene tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata.
- In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, studentesse e di tutto il personale a vario titolo operante tali da scongiurare al massimo il pericolo di diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 sono:
 - L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre giorni precedenti;
 - Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2. È fondamentale rispettare le seguenti regole per lo svolgimento delle attività della scuola in sicurezza:

- Indossare correttamente la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca; Mantenere sempre la distanza fisica di 1 metro da bocca a bocca e la distanza di 2 metri dall'insegnante;
- Qualora nei movimenti dinamici non possa essere garantita la distanza fisica di almeno 1 metro, bisogna utilizzare obbligatoriamente le mascherine chirurgiche;
- Evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita);
- Igienizzare frequentemente le mani;
- Igienizzare le superfici di contatto e i locali scolastici;
- Aerare frequentemente gli ambienti;
- Evitare di toccarsi il viso (occhi, naso e bocca) e la mascherina;
- Tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

Art. 5 – Ruolo delle Famiglie

1. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica, evitando di inficiare i sacrifici dell'intera comunità scolastica. In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell'influenza, si avrà cura di misurare la temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti della sicurezza di quest'azione.
- Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggerisce l'installazione dell'app "Immuni" sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si avrà uno strumento valido di prevenzione attiva;

Art. 6 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
2. Tutte le persone che accedono all'edificio e per l'intera permanenza nei locali scolastici dovranno indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie ad eccezione degli allievi di età inferiore a 6 anni, degli allievi e del personale portatore di disabilità incompatibile con l'uso della stessa.
3. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, in ciascuna aula, negli uffici di segreteria, nei principali locali di uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
4. Analoga igienizzazione è richiesta prima di utilizzare le attrezzature didattiche ad uso promiscuo, quali proiettori, PC, amplificatori ecc.

5. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 7 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, degli uffici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, delle tastiere e dei mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer a uso didattico, degli attrezzi delle palestre se utilizzati.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati.
3. Durante le operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione va assicurata la ventilazione degli ambienti.
4. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti monouso.
5. L'attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell'uso da parte di altri gruppi classe.
6. Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garantita un'adeguata aerazione dei locali.
7. Per la scuola dell'infanzia, dopo la disinfezione andrà prevista anche una fase di risciacquo per tutti gli oggetti che potrebbero essere portati in bocca dai bambini, qualora vengano igienizzati con l'uso di sostanze chimiche.
8. Per favorire la disinfezione vanno rimossi tutti materiali morbidi e porosi non indispensabili, quali tappeti e sedute in tessuto, qualora non se ne possa garantire l'igienizzazione a vapore.
9. Al fine di garantire le necessarie operazioni di pulizia e di disinfezione viene adottato uno specifico modello organizzativo.(riferimento al DVR d'Istituto)

Art. 8 – Alunne e alunni

1. I discenti che frequentano l'IC "Aldo Moro" hanno, istituzionalmente, un'età compresa tra i 3 e i 14 anni. La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un comportamento adeguato alle condizioni di contesto nell'intera giornata, sia che si parli dello

stare a scuola, sia nel tragitto casa-scuola sia negli altri momenti della giornata nel proprio tempo libero e nelle attività ivi legittime, deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona fede.

2. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

Art. 9 - Modalità generali di ingresso e uscita nei locali della scuola

1. La preconditione per l'accesso all'edificio scolastico del personale, degli allievi, dell'utenza genitoriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è:
 - a. non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
 - b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2. Non viene indicata la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo, ma va indicato espressamente, nell'informativa per l'accesso da collocare all'ingresso dell'edificio che: "l'accesso all'edificio Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all'interno dell'edificio, ad esclusione del personale e degli allievi, andranno registrati sull'apposito registro per il controllo degli accessi riportante: i dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e telematico, motivo dell'accesso ed orario di entrata ed uscita, certifica, sotto la propria responsabilità, l'assenza delle predette condizioni di esclusione". I dati raccolti andranno conservati per almeno 14 giorni.
3. All'ingresso dell'edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli allievi, del personale, e delle altre persone che accedono a qualsivoglia motivo.
4. In caso di accesso del personale docente, in anticipo sull'orario della propria lezione o di uscita ritardata dello stesso, o ancora nel caso di sostituzione di docenti assenti, laddove il registro elettronico non ne consenta la registrazione, si dovrà annotare l'orario d'ingresso o di sostituzione e l'attività svolta nell'apposito registro predisposto.
5. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
6. L'accesso di esterni va comunque regolamentato al fine di evitare la concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli allievi.

7. Al fine di ottemperare alle disposizioni riguardanti le misure igieniche e di prevenzione l'accesso all'edificio è consentito solo indossando la mascherina chirurgica, con l'esclusione dei bambini di età inferiore a 6 anni ed allievi o lavoratori con patologie che non ne permettano l'uso e con l'igienizzazione preventiva delle mani.
8. Per gli allievi ed il personale che accedono con la mascherina propria (chirurgica o di comunità) andrà fornita a cura dell'Istituto una mascherina chirurgica, da indossare dopo aver provveduto all'igienizzazione delle mani. A tal fine e nell'intento di ridurre i tempi di accesso, nella scuola secondaria, è opportuno predisporre scatole per le mascherine che consentono di essere prelevate dagli stessi allievi.
9. Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici ha caratteristiche sincrone, è stato scelto di utilizzare il maggior numero possibile di ingressi ed uscite dall'edificio, per limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione della popolazione scolastica. Lo stesso varco verrà utilizzato in ingresso la mattina e in uscita alla fine dell'orario scolastico, utilizzando modalità di scaglionamento. (riferimento al DVR d'Istituto)
10. L'ingresso viene presidiato, prevalentemente, dai collaboratori scolastici che consentono l'accesso, classe per classe, dall'ingresso individuato, permettendo l'accesso successivo solo quando i corridoi e le eventuali scale saranno state sgomberate dal flusso di ingresso precedente. Le alunne e gli alunni seguiranno le indicazioni del Piano organizzativo interno ed entreranno dove loro indicato.

Art. 10 - La vita scolastica in presenza

1. La mobilità interna all'edificio, con l'ausilio del personale preposto alla vigilanza degli allievi, dovrà essere limitata al massimo, disponendo il divieto per gli allievi di recarsi in altre aule o altri locali salvo che per recarsi ai servizi igienici o in altri locali sulla base di effettive esigenze didattiche.
2. Gli spostamenti nelle aree comuni devono avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in prossimità della parete, sui percorsi indicati dall'apposita segnaletica orizzontale; l'ingresso e l'uscita dai locali dovrà avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e prosegue sul percorso principale.
3. Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente occorrerà attendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra. Unitamente alla segnaletica orizzontale, in prossimità della cartellonistica per le emergenze viene resa disponibile la cartellonistica riportante la planimetria con i percorsi interni all'edificio.
4. In ogni aula, la capienza è indicata su apposito cartello affisso sulla porta di accesso. Il numero di persone che possono occuparla è quindi definito a priori e non può essere superato. Dentro l'aula scolastica gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni banco, sul pavimento, sono presenti degli adesivi segnalatori della posizione dello stesso. Tanto i banchi quanto la cattedra e le sedie non possono essere spostati per alcuna ragione.

5. Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi superiori, tanto il personale docente, quanto gli studenti e le studentesse possono non indossare la mascherina chirurgica solo ed esclusivamente quando si trovano in postazione in condizione di staticità, con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
6. Al personale docente è garantita la distanza di sicurezza di 2 metri dalla propria postazione, mentre se dovrà spostarsi in aula dovrà indossare la mascherina chirurgica.
7. Tutti i componenti della comunità scolastica avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o tossire se necessario.
8. Nel caso, frequente, di compresenze tra docenti (disciplinari, di sostegno, ecc...) questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori strategie didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico/interpersonale in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine, visiere e guanti e si provvederà a un frequente uso degli igienizzanti per le mani.
9. I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno a ogni cambio di ora e ogni qual volta uno dei docenti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.

1. Per consentire l'utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici occorrerà prevedere il frequente ricambio d'aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione.
2. Nei limiti del possibile è necessario scaglionare l'utilizzo dei servizi igienici evitando assembramenti. In particolare nella scuola dell'infanzia qualora siano previsti momenti collettivi per l'utilizzo dei bagni, andrà garantita una accurata e frequente pulizia.
3. Per l'uscita degli allievi per recarsi ai bagni è necessario da parte del docente acquisire la disponibilità alla vigilanza da parte dei Collaboratori Scolastici presenti sul piano, che supporteranno l'allievo nel rispetto del percorso previsto e nella regolamentazione degli accessi al fine di evitare assembramenti nell'antibagno.
4. L'accesso ai bagni è contingentato.

5. Gli studenti e le studentesse, allorquando dovessero trovare il bagno già occupato, attenderanno lungo i corridoi in maniera ordinata e distanziata, indossando la mascherina. È compito dei singoli rispettare tale norma e del personale ausiliario vigilare affinché la stessa non venga infranta.
6. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso ai bagni sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti si passeranno l'un con l'altro onde evitare eventuali abusi.
7. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione .

Art. 12 - La vita a scuola fuori dall'aula (corridoi, spazi comuni non didattici)

1. Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni e della segnaletica. Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all'edificio scolastico non deputati espressamente alla didattica, quali l'ingresso, l'atrio, i corridoi, la sala docenti, i servizi igienici, ecc.
2. L'utilizzo degli spazi comuni, frequentemente aerati ed igienizzati, va sempre orientato al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m ed al divieto di assembramento, in base alla segnaletica orizzontale appositamente predisposta.
3. Si rammenta che in tali aree oltre al distanziamento interpersonale è sempre necessario l'utilizzo della mascherina.
4. L'utilizzo dei distributori di merende, bevande calde e fredde, va fatto rispettando il distanziamento interpersonale segnalato a terra in prossimità delle stesse; prima dell'uso sarà necessario disinfettare le mani con il gel disinfettante a disposizione accanto al distributore (obbligo sia per gli adulti, sia per gli allievi). Analogamente sarà previsto per i punti di erogazione dell'acqua potabile.

Art. 13 – Utilizzo della Biblioteca

1. La biblioteca è il luogo maggiormente deputato all'apprendimento e alla riflessione individuale e collettiva. Anche in questo caso il distanziamento fisico, all'interno della stessa, deve essere sempre rigorosamente rispettato al pari degli ingressi e delle uscite scaglionate. Al suo interno si svolgeranno le attività all'uopo progettate, previa supervisione del/della docente referente.
2. In tutti gli altri locali scolastici ad uso promiscuo (aula magna, biblioteca, teatro, ecc.) rispetto alla numerosità degli utilizzatori coinvolti nelle diverse attività dovrà essere previsto un affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche laddove le postazioni fisse non consentono il corretto riposizionamento delle postazioni didattiche.

Art. 14 – La Palestra

1. Per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita un'adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va privilegiato lo svolgimento dell'attività motoria all'esterno.
2. Va comunque assicurata la continua aerazione dei locali e, nella turnazione delle classi, assicurarne prima di ogni nuovo accesso la disinfezione, con particolare attenzione alle attrezzature ginniche di uso comune.
3. Relativamente alla capienza, considerato che le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile, è possibile prevedere anche l'utilizzo contemporaneo di due classi.
4. L'uso degli spogliatoi va commisurato alla capienza consentita dal distanziamento interpersonale di 1 m, qualora gli spogliatoi non riescano a contenere tutti gli allievi della classe, o delle classi che operano contemporaneamente in palestra, si può individuare, per il solo cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo o rivalutare la possibilità di ospitare due o più classi contemporaneamente in palestra. Le finestre degli spogliatoi vanno mantenute costantemente aperte.
5. Qualora l'Ente Locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al termine dell'orario scolastico, a Società sportive o Associazioni, è indispensabile che, all'interno della convenzione siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, a carico del personale delle stesse.

Art. 15 – La Sala docenti

1. La sala docenti può essere regolarmente utilizzata, ma nell'assoluto rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno m.1 tra tutte le persone che la occupano.
2. Anche per la sala docenti valgono le misure generali riguardanti l'igienizzazione delle mani prima dell'accesso, la periodica e frequente aerazione dei locali e il distanziamento interpersonale di almeno 1 m.

Art. 16 – La Ricreazione

1. La merenda sarà consumata in classe, al proprio banco.

2. L'insegnante dell'ora avrà cura di accompagnare le/gli alunne/i nell'uscita dalla classe che sarà regolata secondo un criterio temporale programmato e il gruppo classe dovrà rimanere coeso all'esterno per permettere ai docenti l'effettivo controllo delle prescrizioni.
3. In caso di assoluta necessità (condizioni meteorologiche avverse) si dovranno utilizzare le aule.
4. In caso di grosse difficoltà a reperire spazi interni utilizzabili e ferma restando la priorità dell'utilizzo di spazi esterni, è opportuno effettuare la ricreazione secondo la seguente organizzazione al fine di evitare l'incremento incontrollato dei contatti. (riferimento al DVR d'Istituto)

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una possibile diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che avranno l'obbligo di contattare il PLS o il MMG e avvisare la scuola circa l'esito della valutazione effettuata dal medico competente. Nel caso i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale non inviassero alcuna comunicazione alla scuola sarà cura della stessa, attraverso i referenti Covid o il Dirigente avvisare le autorità sanitarie circa l'individuazione di un caso sintomatico.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente Covid-19, individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 18 – Allievi fragili

1. È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli allievi dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.
2. Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando

l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 19– Uscite didattiche, Visite guidate, Viaggi di istruzione

1. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni studio.
2. Sono ammesse uscite didattiche per la scuola dell'infanzia a condizione che non ci siano contatti stretti con personale esterno e per gli altri ordini di scuola con l'uso di mascherina chirurgica.